

Assicurazione Danni Auto



AFFINITY

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: RENASSIC (polizza collettiva n. 7.606.617)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti di RCI Banque S.A. - Succursale Italiana - contro i danni materiali al loro veicolo.



Che cosa è assicurato?

Autovetture e autocarri fino a 3,5 q., usati, con targa italiana ad uso privato.

Garanzie di base (Pack Full):

- ✓ Furto (totale e parziale)
- ✓ Incendio
- ✓ Cristalli
- ✓ Eventi naturali
- ✓ Eventi sociopolitici e Atti vandalici
- ✓ Assistenza

Garanzie opzionali (al Pack Full):

- ✓ Collisione
- ✓ Kasko



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Veicolo ad uso pubblico, commerciale o di trasporto a titolo oneroso, taxi, ambulanze, scuole guida
- ✗ Moto a noleggio, per uso pubblico, con targa straniera
- ✗ Veicoli con un valore di acquisto superiore a € 120 000
- ✗ Veicoli senza conducente
- ✗ Veicoli non immatricolati in Italia



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Dolo o colpa grave
- ! Guida senza regolare patente
- ! Guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Danni derivanti da furto commesso dall'assicurato o con la sua complicità o da uno dei suoi dipendenti nell'esercizio delle sue funzioni
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
- ! Bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
- ! Appropriazione indebita
- ! Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, sviluppo - a prescindere dalla causa, controllato o meno - di energia nucleare, radioattività o inquinamento
- ! eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- ! tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Limitatamente alla garanzia Cristalli, sono esclusi i danni:

- in seguito a un furto o a una rapina, commessi o tentati ;
- derivanti da eventi naturali o socio-politici e da atti di vandalismo o

derivanti dalla garanzia Kasko; o Collisione
- legato all'applicazione o alla rimozione di cristalli.

Limitatamente alla garanzia Eventi sociopolitici et Atti vandalici, sono esclusi i danni imputabili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dall'utilizzo del Veicolo.

Limitatamente alla garanzia Kasko, sono esclusi i danni:

- causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- causati dalle operazioni di carico e scarico ;
- causati da traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- in caso di circolazione fuori strada;
- alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni dell'autoveicolo e che si verifichino
- non correlati ad altri danni risarcibili

Principali Limiti:

! Le garanzie possono essere soggette ai limiti e a scoperti/franchigie indicati nel contratto.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a CENTRO ASSISTENZA CLIENTI **ENABLIA S.p.A.** – Via Roberto Bracco 6 - 20159 Milano – al numero verde 800 085555 (dall'estero e da rete mobile +39 080 3373445) o alla mail assistenza.clienti@enablia.eu oppure scrivendo al sistema di messaggistica WhatsApp al numero **+393346917124**. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti. Per la GARANZIA ASSISTENZA l'Assicurato deve richiedere le prestazioni di assistenza telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa della società IMA SERVIZI S.C.A.R.L. – Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 922950 dall'Italia e +39 02 24128 386 dall'Estero.



Quando o come devo pagare?

Il premio è versato in unica soluzione all'inizio dell'assicurazione e non è frazionabile versato in un'unica soluzione in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative mediante bonifico o carta di banca dall'Aderente/Assicurato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 08.00 del giorno per la durata indicata sul certificato di assicurazione e cessa alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta. Il contratto non prevede tacito rinnovo. Per la sua prosecuzione è necessario stipulare una nuova copertura. Non ci sono periodi di carenza delle coperture. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza: la Società rimborserà all'Aderente/Assicurato il premio versato al netto degli oneri di legge.
In caso di durata poliennale della polizza, può recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile **ENABLIA S.p.A.**, Via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.

MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi - 775 652 126 RCS Le Mans

MMA IARD S.A. con capitale sociale di € 537.052.368 - 440 048 882 RCS Le Mans

Sedi legali: 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9

Imprese disciplinate dal codice delle assicurazioni.

Assicurazione Danni Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: RENASSIC (Polizza Collettiva n. 7.606.617)

Aggiornamento: Febbraio 2026

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.619.776.434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.586.912.225,43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 306 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1 929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la **legge italiana**.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei confronti dell'Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. La copertura assicurativa protegge i clienti di RCI Banque S.A. - Succursale Italiana - contro i danni materiali diretti al loro veicolo.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate, entro i limiti previsti dalle Condizioni di assicurazione:

Garanzie di base (Pack Full):

Furto: Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. Copre i danni al veicolo causati dai ladri in caso di furto o tentato furto di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo. Copre anche i danni subiti dall'autoveicolo durante l'uso non autorizzato a seguito di furto o scasso, a condizione che siano dovuti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Ricorso di terzi e rischio locativo: La Società indennizza al Contraente le somme, fino ad un massimo di € 100.000,00 euro.

Incendio: Copre i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di un incendio totale o parziale, nonché i danni derivanti da esplosione, scoppio, compresi quelli causati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido, benzina o metano e/o di azione dei fulmini.

Cristalli: Copre la rottura o l'urto delle superfici vetrate del veicolo per cause accidentali o di terzi, esclusi fari, finestrini, specchi per massimo due sinistri all'anno.

Eventi naturali: Copre i danni materiali diretti causati da tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, frane, grandine e neve.

Eventi sociopolitici e Atti vandalici: Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Assistenza: Si applica in caso di guasto, incidente o danno causato da eventi coperti dalla polizza di assicurazione e comprende le seguenti prestazioni: Soccorso Stradale e traino (anche guasto o esaurimento carburante o carica), Depannage, Continuità del Viaggio, Recupero Difficoltoso del veicolo uscito dalla sede stradale Auto in Sostituzione, Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero), Taxi per ritirare l'auto sostitutiva, Spese di rientro rimpatrio degli occupanti del veicolo, Recupero del veicolo, Rimpatrio del veicolo dall'estero,

invio di un'autoambulanza, Rimpatrio sanitario, Medico Online, Spese di pernottamento in albergo, Anticipo di denaro all'estero, Anticipo cauzione penale all'estero, Anticipo spese legali all'estero, Interprete all'estero, Autista a disposizione in Italia.

Garanzie opzionali (al Pack Full):

Collisione: Copre i danni materiali diretti - verificatisi durante la circolazione in luoghi pubblici o privati - subiti dal veicolo assicurato a seguito di un scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato

KASKO: Copre i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato in seguito a collisione, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo, impatto con ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione in luoghi pubblici o privati.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

L'Assicurato potrà scegliere le seguenti opzioni al Pack Full:

- Collisione o
- Kasko

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO: Non sono previste opzioni con maggiorazione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste ulteriori informazioni oltre a quelle del DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente.

PROVINCIA

Zona 1	BA, BT, CE, FG, NA
Zona 2	BR, MT, SA, TA, TO
Zona 3	AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV
Zona 4	AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI
Zona 5	Tutte le restanti province

Furto e incendio Totale	Riacquisto in Rete			Rete senza riacquisto			Fuori Rete o senza riacquisto		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimum Franchigia.	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
Z1	20%	500 €	EUROTAX BLU	20%	500 €	EUROTAX BLU	30%	500 €	EUROTAX BLU
Z2	15%	350 €	EUROTAX BLU	15%	350 €	EUROTAX BLU	20%	500 €	EUROTAX BLU
Z3	0%	0 €	EUROTAX BLU	10%	350 €	EUROTAX BLU	15%	350 €	EUROTAX BLU
Z4	0%	0 €	EUROTAX BLU	5%	250 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	EUROTAX BLU
Z5	0%	0 €	EUROTAX BLU	0%	0 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	EUROTAX BLU

Furto e incendio Parziale	Rete o acquisizione			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
Z1	20%	500 €	EUROTAX BLU	30%	500 €	EUROTAX BLU
Z2	15%	350 €	EUROTAX BLU	20%	500 €	EUROTAX BLU
Z3	10%	350 €	EUROTAX BLU	15%	350 €	EUROTAX BLU
Z4	5%	250 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	EUROTAX BLU
Z5	0%	0 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	EUROTAX BLU

Eventi naturali e Vandalismo	Rete o acquisizione			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
TUTTE LE ZONE	15%	200 €	4 000 €*	20%	500 €	4 000 €*

* per eventi naturali

Cristalli	Rete			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
TUTTE LE ZONE	0%	0 €	520 €	10%	100 €	520 €

Collisione e KASKO	Rete o acquisizione			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
TUTTE LE ZONE	10%	500 €	EUROTAX BLU	15%	750 €	EUROTAX BLU

FURTO: La liquidazione del sinistro avviene sulla base del valore commerciale del veicolo (EUROTAX blu). Non è quindi previsto alcun deprezzamento contrattuale.

DEGRADO – DEPREZZAMENTO: La determinazione dell'ammontare del danno viene calcolata secondo quanto previsto all'art.18 pag.11 delle Condizioni di assicurazione.

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): Si rinvia all'art. 14 pag. 8 delle Condizioni di assicurazione,



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è riservato alle persone fisiche o giuridiche, clienti di RCI BANQUE- Succursale Italiana, che sono proprietari di un'autovettura o di un autocarro, usato, fino a 3,5 q.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 40% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 11,5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: e mail: reclami@enablia.eu La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - Direction du contrôle des pratiques commerciales - 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN-NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org .

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il regime fiscale applicabile alla polizza è il seguente: Imposta sul premio: 13,5%
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi
-------------------------------------	---

	decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

SOMMARIO

COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- Art. 1 Veicoli assicurabili
- Art. 2 Clausola di delega
- Art. 3 Modalità per rendere operative le garanzie e determinazione del premio
- Art. 4 Determinazione del premio
- Art. 5 Pagamento del premio
- Art. 6 Estensione territoriale
- Art. 7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 8 Recesso dal contratto
- Art. 9 Decorrenza e Durata del contratto
- Art. 10 Oneri fiscali
- Art. 11 Rinvio alle norme di legge

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

- Art. 12 Oggetto dell'assicurazione
- Art. 13 Garanzie disponibili
- Art. 14 Valore assicurato
- Art. 15 Danni esclusi
- Art. 16 Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento
- Art. 17 Centro Assistenza Clienti
- Art. 18 Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale – Deprezzamento
- Art. 19 Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo
- Art. 20 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 21 Procedure per la liquidazione del danno
- Art. 22 Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro
- Art. 23 Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato
- Art. 24 Recupero del veicolo rubato
- Art. 25 Relitto
- Art. 26 Variazione della residenza del proprietario del veicolo
- Art. 27 Garanzia Assistenza
- Art. 28 Reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
- Art. 29 Protezione dei dati personali

GLOSSARIO

Nel testo si intende per:

Aderente: soggetto che aderisce all'assicurazione.

Assicurato: persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'Assicurato tramite la polizza.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Certificato di assicurazione: il documento che riporta:

- i dati anagrafici dell'Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.

Collisione: danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo identificato.

Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell'adesione telefonica al programma assicurativo da parte dell'Assicurato, in conformità con quanto previsto dall'art. 121 del Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS n.40/2018.

Conducente: la persona fisica che è alla guida del veicolo assicurato con il consenso del proprietario.

Contraente: **RCI BANQUE S.A.** – Succursale Italiana con sede secondaria al n°1159 di Via Tiburtina, 00156 Roma che ha sottoscritto una polizza collettiva con la Società.

Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dall'Assicuratore e dal Contraente.

Danno previsto dal contratto: evento dannoso per il quale la Società presta la garanzia.

Danno totale: danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del Sinistro.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Enablia S.p.A.: agenzia di assicurazione alla quale la Società ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri. Sede legale: Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano - numero verde 800 085555 (+39 080 3373445 dall'estero e da rete mobile).

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.

Franchigia: parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Furto: Impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Garanzia: prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente all'ASSISTENZA IN VIAGGIO per garanzia si intende la prestazione di assistenza fornita in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

Incidente Stradale: danno occorso al veicolo, fermo o in movimento, a causa della circolazione.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società all'Assicurato, in caso di Sinistro.

KASKO: danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Limite di risarcimento (o massimale): somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Modulo di adesione: documento che riporta nome cognome/ragione sociale, codice fiscale/partita iva, formula prescelta, premio di assicurazione, sottoscrizione dell'Aderente.

Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

Premio: importo delle garanzie assicurate, dovuto dal Contraente o dall'Assicurato alla Società, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la Polizza di assicurazione.

Proprietario del veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Relitto: veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21.

Residenza: luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.

Rete: Filiali e Concessionarie RENAULT, DACIA, NISSAN e INFINITI nonché la rete autorizzata.

Scoperto: Parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Telefonia vocale: tecnica di comunicazione a distanza utilizzata per la Conclusione del Contratto.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.

Valore assicurato/Valore commerciale : valore del veicolo desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" colore Blu.

Veicolo: veicolo a motore a quattro ruote con targa italiana. Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono esclusi gli apparecchi fono-audiovisivi, eccettuati quelli costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato ("non estraibili"). È definito usato se alla data di effetto dell'Assicurazione risulta immatricolato da oltre 12 mesi.

Condizioni di Assicurazione
Polizza COLLETTIVA n. 7.606.617
Edizione 02/2026

COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - VEICOLI ASSICURABILI

La Società assicura autovetture e autocarri usati ad uso privato fino a 3,5 q.li di peso complessivo a pieno carico della rete Renault purchè non siano trascorsi più di 5 giorni dalla data di acquisto, con un valore non superiore a Euro 120.000.

Sono esclusi i veicoli :

- ad uso pubblico, commercial o di trasporto a titolo oneroso, taxi, ambulanze, scuole guida;
- a noleggio, per uso pubblico, con targa straniera;
- con un valore di acquisto superiore a € 120 000;00
- senza conducente;
- non immatricolati in Italia.

Le garanzie prestate con la presente polizza sono quelle previste dal programma assicurativo prescelto.

Art. 2 - Clausola di delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici che agiscono solidalmente.

Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'Assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei Sinistri .

L'Assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD S.A.: 99,9%

MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.

Art. 3 - Modalità per rendere operative le garanzie

Il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell'adesione telefonica al programma assicurativo da parte dell'Assicurato, e in ogni caso non prima della data di decorrenza indicata nel Certificato, sempre che sia stato versato il relativo premio. Al momento dell'adesione telefonica al programma assicurativo, l'Assicurato potrà scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale in formato cartaceo o elettronico e sarà informato circa la possibilità di cambiare, anche in corso di Contratto, la modalità di invio della documentazione senza alcun costo a suo carico.

La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riporta- ti nel Certificato purché il premio sia stato pagato; in mancanza la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.

Art. 4 - Determinazione del premio

Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari:

Zona 1	BA, BT, CE, FG, NA
Zona 2	BR, MT, SA, TA, TO
Zona 3	AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV
Zona 4	AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VI
Zona 5	Tutte le restanti province

2. per tutte le coperture assicurative
 - marca, tipo e modello del veicolo, prezzo di acquisto indicato in fattura per i veicoli acquistati usati, e valore indicato per un analogo veicolo dalla rivista "Eurotax Blu" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione;
 - durata dell'assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.

Art. 5 - Pagamento del premio

L'Assicurato pagherà i premi assicurativi al Contraente che, per il tramite di Enablia S.p.a., provvederà a rimmetterli alla Compagnia. Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento: mezzi di pagamento bancario (SEPA), per i quali l'Assicurato presta il suo consenso ad utilizzare le coordinate bancarie comunicate, ordini di bonifico, sistemi di pagamento elettronico (carta di credito).

Art. 6 - Estensione territoriale

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea.

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 8 - Recesso dal contratto

L'Assicurato ha diritto di recedere dal programma assicurativo entro 30 giorni dalla data di Conclusione del Contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata a "CENTRO ASSISTENZA CLIENTI", Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dalla definizione dei rapporti le Parti hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni.

In entrambi i casi la Società rimborserà all'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse e delle spese, relativa al periodo di rischio non corso.

Nei casi sopra riportati, la Società rimborsa quanto dovuto per il tramite di RCI Banque S.A.

L'anno assicurativo viene calcolato in 360 giorni.

Art. 9 - Decorrenza e Durata del contratto

L'assicurazione decorre dalle ore 8.00 del giorno indicato sul Certificato per la durata indicata nello stesso Certificato. L'Assicurazione può essere stipulata per un massimo di 12 mesi ed essere rinnovata di anno in anno.

Art. 10 – Oneri fiscali

Le oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

L'imposta è pari al 13,50% del premio (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari della Legge Italiana.

NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti:

PACK FULL (garanzie di base) che comprende:

- FURTO TOTALE e PARZIALE
- INCENDIO
- CRISTALLI
- EVENTI NATURALI
- EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI
- ASSISTENZA

PACK FULL + GARANZIA COLLISIONE (OPZIONALE)

PACK FULL + GARANZIA KASKO (OPZIONALE)

Le garanzie Collisione e Kasko sono garanzie opzionali al Pack Full.

Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione

La società si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, nonché le spese sostenute a causa di uno degli eventi indicati in seguito.

Art. 13 - Garanzie disponibili

A – PACK FULL (garanzie di base)

1. Furto

La garanzia Furto copre:

- la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati;
- i danni al veicolo causati dai ladri in caso di furto o tentato furto di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo;
- i danni subiti dall'autoveicolo durante l'uso non autorizzato a seguito di furto o scasso, a condizione che siano dovuti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

La garanzia furto è operante a condizione che il veicolo al momento del furto sia chiuso a chiave.

2. Incendio

La garanzia Incendio copre:

- i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di un incendio totale o parziale, nonché i danni derivanti da esplosione, scoppio, compresi quelli causati dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido, benzina o metano e/o di azione dei fulmini.

RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO

Inoltre della garanzia "Incendio", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino ad un massimo di 100.000,00 euro, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:

- a. a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005;
- b. al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio del veicolo.

3. Cristalli

La garanzia Cristalli copre:

- la rottura o l'urto delle superfici vetrate del veicolo per cause accidentali o di terzi, esclusi fari, finestrini (ossia quelli discendenti e fissi porta), specchi.

La garanzia si applica per **massimo due sinistri** all'anno. Il limite di copertura è di 520,00 euro.

4. Eventi Naturali

La garanzia Eventi Naturali copre:

- i danni materiali diretti causati da tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, frane, grandine e neve.

5. Eventi sociopolitici et Atti vandalici

La garanzia Eventi sociopolitici e Atti vandalici copre:

- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario ad opera di ignoti.

6. Assistenza

La garanzia Assistenza si applica in caso di guasto, incidente o danno causato da eventi coperti dalla polizza di assicurazione e comprende le prestazioni indicati all'articolo 27.

B - PACK FULL + COLLISIONE (garanzia opzionale)

7. Collisione

La garanzia Collisione copre:

- i danni materiali diretti - verificatisi durante la circolazione in luoghi pubblici o privati - subiti dal veicolo assicurato a seguito di un scontro, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo identificato.

C – PACK FULL + KASKO (garanzia opzionale)

8. KASKO

La garanzia Kasko copre:

- i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato in seguito a collisione, dovuto a responsabilità dell'Assicurato, con un altro veicolo, impatto con ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione in luoghi pubblici o privati.

Art. 14 - Valore assicurato

Il valore assicurato è pari:

- al prezzo di acquisto indicato in fattura, comprensivo del costo di eventuali accessori e optional installati;
- al valore indicato per un analogo veicolo dalla Rivista "Eurotax Blu" in vigore alla data di effetto dell'assicurazione.

Il valore assicurato deve essere comprensivo dell'ammontare dell'IVA se il contraente è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta.

Art. 15 - Danni esclusi

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

- atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- appropriazione indebita;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario.

Sono inoltre esclusi i danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
- derivanti da furto commesso dall'assicurato o con la sua complicità o da uno dei suoi dipendenti nell'esercizio delle sue funzioni;
- avvenuti in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- avvenuti in caso di guida senza regolare patente o patente scaduta.

Limitatamente alla garanzia Cristalli, sono esclusi i danni:

- in seguito a un furto o a una rapina, commessi o tentati;
- derivanti da eventi naturali o socio-politici e da atti di vandalismo o derivanti dalla garanzia Kasko; o Collisione;
- legato all'applicazione o alla rimozione di cristalli,
- rigature, screpolature, segnatura dei cristalli e simili danni ai cristalli del veicolo.

Limitatamente alla garanzia Eventi sociopolitici et Atti vandalici, sono esclusi i danni imputabili alla Garanzia Kasko e quindi derivanti dall'utilizzo del Veicolo.

Limitatamente alla garanzia Kasko, sono esclusi i danni:

- causati da merci o animali trasportati sul veicolo a motore;
- causati dalle operazioni di carico e scarico ;
- causati da traino attivo o passivo, spinta, guida fuoristrada, ecc.
- in caso di circolazione fuori strada;
- alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o agli arredi interni dell'autoveicolo e che si verifichino non correlati ad altri danni risarcibili
- causati dal conducente è ubriaco o sotto l'effetto di droghe
- avvenuti in caso di guida senza patente valida o scaduta
- avvenuti durante la partecipazione a eventi o competizioni sportive

Art. 16 - Scoperti, franchigie e limiti di risarcimento

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie (che restano a carico dell'Assicurato) e tenendo conto dei seguenti limiti di risarcimento:

PROVINCIA

Zona 1	BA, BT, CE, FG, NA
Zona 2	BR, MT, SA, TA, TO
Zona 3	AV, BN, CS, CT, CZ, GE, KR, LE, ME, MI, PE, PZ, RC, RM, VV
Zona 4	AP, AQ, AT, BO, BS, CA, CH, CR, EN, FE, IM, IS, LO, MB, NU, PN, PO, PV, SR, SU, TP, VA, VI
Zona 5	Tutte le restanti province

Zona/Zone : di seguito Z1, Z2, Z3, Z4, Z5

FURTO E INCENDIO TOTALE

	Riacquisto in Rete			Rete senza riacquisto			Fuori Rete o senza riacquisto		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia.	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
Z1	20%	500 €	EUROTAX BLU	20%	500 €	EUROTAX BLU	30%	500 €	VADE
Z2	15%	350 €	EUROTAX BLU	15%	350 €	EUROTAX BLU	20%	500 €	VADE
Z3	0%	0 €	EUROTAX BLU	10%	350 €	EUROTAX BLU	15%	350 €	VADE
Z4	0%	0 €	EUROTAX BLU	5%	250 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	VADE
Z5	0%	0 €	EUROTAX BLU	0%	0 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	VADE

FURTO E INCENDIO PARZIALE

	Rete o acquisizione			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
Z1	20%	500 €	EUROTAX BLU	30%	500 €	EUROTAX BLU
Z2	15%	350 €	EUROTAX BLU	20%	500 €	EUROTAX BLU
Z3	10%	350 €	EUROTAX BLU	15%	350 €	EUROTAX BLU
Z4	5%	250 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	EUROTAX BLU
Z5	0%	0 €	EUROTAX BLU	10%	250 €	EUROTAX BLU

EVENTI NATURALI, ATTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

	Rete o acquisizione			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
TUTTE LE ZONE	15%	200 €	4 000 €*	20%	500 €	4 000 €*

*Limiti per Eventi Naturali:

La Società garantisce fino a :

- 4.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- in ogni caso, entro il limite della VADE del veicolo al momento della dell'incidente.

CRISTALLI

	Rete			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
TUTTE LE ZONE	0%	0 €	520 €	10%	100 €	520 €

COLLISIONE E KASKO

	Rete o acquisizione			Fuori Rete		
	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione	%	Minimo Franchigia	Massimale di compensazione
TUTTE LE ZONE	10%	500 €	EUROTAX BLU	15%	750 €	VADE

Art. 17 - Centro Assistenza Clienti

Per la gestione e la consulenza dei contratti e dei sinistri viene utilizzata una apposita Centrale Operativa, denominata:

Centro Assistenza Clienti
Via Roberto Bracco, 6 – 20159 Milano
 numero verde 800 085555
 (dall'estero e da rete mobile +39 080 3373445)
 o inviando un'email a assistenza.clienti@enablia.eu

Questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di contraenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali.

Servizio di Gestione dei Sinistri. La denuncia di sinistro per danni al veicolo deve essere fatta entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, telefonando al Centro Assistenza

Clienti.

Il Centro Assistenza Clienti si occuperà poi della gestione, della liquidazione e del pagamento dell'indennizzo, limitando le incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato al minimo indispensabile.

Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all'Assicurato.

Per la denuncia di Sinistri relativi alla Garanzia Assistenza, si richiama quanto previsto dall'art. 27 di questa garanzia. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di incendio, furto sia totale che parziale nonché di atti di vandalismo e di danneggiamento volontario, la comunicazione del Sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'Autorità competente subito dopo il fatto.

Qualora il Sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all'Autorità locale e ripetuta a quella italiana.

Art. 18 - Determinazione del danno e calcolo del valore commerciale Deprezzamento

In caso di danno totale o parziale del veicolo, la liquidazione del sinistro avviene sulla base del valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione **"EUROTAX"** di colore blu Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui si è verificato il sinistro.

Non è quindi previsto alcun deprezzamento.

Art. 19 - Denuncia, gestione e liquidazione dei sinistri per i danni al veicolo

L'Assicurato può telefonare tutti i giorni feriali (escluso il sabato), dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 ad un operatore del Centro Assistenza Clienti Numero Verde **800 085555** (dall'estero e da rete mobile **+39 080.3373445**), che gli richiederà i dati necessari per la denuncia del sinistro e gli indicherà i documenti da presentare e gli adempimenti richiesti per l'istruzione della pratica. In alternativa l'Assicurato può scrivere alla mail **assistenza.clienti@enablia.eu** oppure al sistema di messaggistica WhatsApp al numero **+393346917124**.

Inoltre il Centro Assistenza Clienti, all'occorrenza, si metterà in contatto con la Rete per informarla del sinistro e per ottenere ulteriore documentazione. Nel caso di danno totale o di danno parziale di importo superiore al 75% del valore assicurato e nell'ipotesi che il Contraente intenda riacquistare un altro veicolo, il Centro Assistenza Clienti collocherà direttamente con la Rete presso la quale il Cliente riacquista il nuovo veicolo.

Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio o atto vandalico – denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.
- B. chiamare il Centro Assistenza Clienti Numero Verde 800 085555 (dall'estero e da rete mobile +39 080.3373445), fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veicolo e infine, in caso di danno totale, inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue:
 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
 2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
 3. se disponibili, copia della Carta di Circolazione o del Foglio di Via;
 4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
 6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo.
- C. scrivere a: **assistenza.clienti@enablia.eu** oppure al sistema di messaggistica WhatsApp al numero **+393346917124**, indicando i dati utili alla denuncia del sinistro, come riportati nella lettera B.

In caso di furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo, sarà applicato un ulteriore

scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

Nel caso di danno parziale l'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Società, salvo le riparazioni di prima urgenza.

Art. 21 - Procedure per la liquidazione del danno

A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO

In caso di danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera della Rete, del veicolo con altro veicolo:

- usato, purché sia di valore almeno pari a quello rubato o distrutto.

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente alla Rete che ha venduto il veicolo. Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro veicolo del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti, gli accessori installati e la data di commissione. La Rete deve inviare alla Società copia dell'ordine di acquisto, ed entro 15 giorni dall'immatricolazione del veicolo acquistato nuovo, o dall'acquisto del veicolo usato, la copia della fattura.

A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Società qualora sia prevista questa garanzia):

1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di Proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore di Dekra Italia S.r.l. con sede legale a Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi, 27 Torre Sud.;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO

Nel caso l'Assicurato non intenda servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, la Società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Resta inteso che l'indennizzo da liquidare ai sensi di polizza viene calcolato sulla base del valore di cui all'art. 18 decurtato dello scoperto di cui all'art. 16.

Per la liquidazione, oltre ai documenti previsti alla precedente lettera A, dal punto 1 al punto 5, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica alla Società la propria volontà di non riacquistare un altro veicolo.

C. DANNO PARZIALE

In caso di riparazioni effettuate presso la Rete, la liquidazione verrà effettuata dalla Società direttamente alla Rete. L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla Rete il solo importo dello scoperto di cui all'art. 16 e rilascerà benestare per il pagamento dell'indennizzo alla Rete.

D. TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare delle spese delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A o B. La liquidazione del danno verrà effettuata tramite bonifico bancario.

Art. 22 - Obbligo di conservazione delle tracce del sinistro

L'Assicurato non potrà far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il danno sia stato accertato dalla Società.

Art. 23 - Procedura per la valutazione del danno – Arbitrato

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 24 - Recupero del veicolo rubato

In caso di recupero del veicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti, oppure alla Società, appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della Società stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo:

- se non è pervenuta alla Società, la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla Società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la Società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all'art. 21.

Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.

Art. 25 - Relitto

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l'Assicurato dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

Nel caso in cui l'Assicurato non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione di cui all'art. 21 verrà effettuata decurtando dall'importo indennizzabile il valore del relitto quantificato dalla Società.

Art. 26 - Variazione della residenza del proprietario del veicolo

Poiché il premio del programma assicurativo è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla Società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata o ritardata comunicazione si applicano gli scoperti, le franchigie, e i limiti di risarcimento di cui all'art. 16 previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del sinistro;

Art. 27 - Garanzia Assistenza in viaggio

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società ha affidato la gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal presente art. 23) a IMA SERVIZI S.C.A.R.L. - Piazza Indro Montanelli, 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI). Per richiedere le prestazioni di assistenza viene utilizzata un'apposita struttura costituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, denominata Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO raggiungibile al numero verde 800 922950 dall'Italia e +39 02 24128 386 dall'estero.

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, telefonicamente o via fax nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa ASSISTENZA in VIAGGIO. Questa Centrale, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 2 - Prestazioni di Assistenza

Soccorso stradale e traino

Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato e parziale, foratura o rottura di uno o più pneumatici, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento, eventi atmosferici e atti vandalici o batteria di trazione scarica Per i veicoli elettrici, la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della Società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto gli interventi d'urgenza necessari, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino alla Rete venditrice, qualora questa si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza più vicino. L'Assicurato può inoltre richiedere di essere trainato alla Rete venditrice anche se oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti, usufruendo di tariffe preferenziali.

In caso di veicoli elettrici con batteria di trazione scarica e laddove il depannage sul posto non fosse possibile, il veicolo verrà portato presso la colonnina di ricarica più vicina.

Depannage

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per rottura o foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancanza di energia da batteria di trazione Per i veicoli elettrici o mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Il servizio di ricarica batteria sul posto verrà effettuato nelle zone dove è operativo il servizio, dal lunedì alla domenica/7:00-22:00 e nei casi in cui è possibile attivarlo.

In alternativa, il veicolo verrà trainato verso la colonnina di ricarica più vicina.

Continuità del viaggio

Limitatamente ai veicoli elettrici, se l'Autoveicolo risultasse immobilizzato in conseguenza del mancato caricamento della batteria dovuto ad un malfunzionamento del caricabatterie e/o un guasto elettrico, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato una delle seguenti possibilità:

1. Servizio taxi
Il servizio taxi è fornito per raggiungere la destinazione a scelta dell'Assicurato fino al massimale di Euro 500,00 iva compresa.
2. Rimborso servizio Uber
Il rimborso del servizio Uber è fornito per raggiungere la destinazione a scelta dell'Assicurato fino al massimale di Euro 500,00 iva compresa.
3. Rimborso per utilizzo car pooling o sharing in genere
La struttura organizzativa terrà a proprio carico il costo dell'utilizzo per il car pooling fino al massimale di Euro 500,00 iva compresa.

Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti nel paragrafo che precede sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo a carico della Società il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell'Assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Auto in sostituzione

Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 24 ore, la Centrale Operativa, metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:

- a. 5 gg. a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione non viene eseguita presso la Rete; 15 gg. se la riparazione viene eseguita presso la Rete;
- b. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto; 15 gg. in caso di non riacquisto.

In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia. A carico dell'Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa l'Assicurato può trattenere l'autovettura oltre il limite di giorni previsto dall'assicurazione, con costi a suo carico ma usufruendo di tariffe preferenziali.

A titolo di garanzia, al momento del rilascio di un veicolo in sostituzione verrà richiesto all'Assicurato di fornire i dati della propria carta di credito.

Invio pezzi di ricambio (operante solo all'estero)

Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

Taxi per ritirare l'auto in sostituzione

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell'Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di Euro 52,00.

Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo

Nel caso in cui, in conseguenza di guasto o di un incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all'estero) certificati da un Centro Convenzionato della Rete o della Centrale Operativa, ovvero in caso di furto del veicolo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occupanti il veicolo un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l'esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.

Recupero del veicolo

Nel caso di un incidente, di danno previsto dal contratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stesso con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provveduto al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (in prima classe in treno e in classe turistica in aereo, senza franchigia né limite di risarcimento) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l'Assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato della Rete più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell'Assicurato. Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della Società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.

Rimpatrio del veicolo dall'estero

Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell'Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

Invio di un'autoambulanza

Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di Pronto Soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un'autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un'altra.

Rimpatrio sanitario (Operante solo all'estero)

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.

Medico online

Qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24h24, 7 gg. la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

Spese di pernottamento in albergo

La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della Società le relative spese fino ad un massimo di 3 giorni e con un limite di Euro 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per le riparazioni del veicolo superi le 3 ore od il tempo d'immobilizzo superi le 24 ore.

Anticipo di denaro all'estero

Nel caso in cui l'Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di Euro 2.600,00 a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Anticipo cauzione penale all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell'Assicurato l'importo della cauzione fino a concorrenza di Euro 5.200,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.

Anticipo spese legali all'estero

La Centrale Operativa, in conseguenza di un Sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l'Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di Euro 1.100,00, a condizione che l'Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d'altro tipo per la restituzione dell'anticipo. L'Assicurato dovrà rimborsare l'importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.

Interprete all'estero

Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di Euro 520,00.

Autista a disposizione in Italia

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.

Art. 3 - Obblighi in caso di Sinistro

Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il Sinistro o quando l'Assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite direttamente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.

Art. 4 - Esclusioni

Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:

- a. i veicoli adibiti a trasporto pubblico;
- b. gli incidenti o guasti occasionati durante la circolazione fuoristrada;
- c. i danni provocati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dalle persone di cui egli deve rispondere;
- d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi in conseguenza di:

- e. guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- f. partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- g. impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.

Art. 28 – Reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

A. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti:

e mail: reclami@enablia.eu.

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

1. reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopra indicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
2. reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
3. reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza

di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

B. SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a **sistemi conciliativi** quali:

- **Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET:** È facoltà dell'Assicurato presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (*si veda sotto: **Risoluzioni delle liti transfrontaliere***).
- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
- **Negoziazione assistita:** Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
- **Risoluzioni delle liti transfrontaliere:** Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. Sito web: <https://www.mediation-assurance.org>.

Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

Art. 29 - Protezione dei dati personali

• A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer.

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: protectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA Iard S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia.

• Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:
 - concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
 - realizzare operazioni di attività commerciale;
 - consentire di proporre e gestire i reclami;
 - condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
 - condurre azioni di prevenzione;
 - elaborare statistiche e studi attuariali;
 - combattere la frode in materia di assicurazioni;
 - condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
 - adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.
3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

• **Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?**

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto. Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

• **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - o la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - o copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano. Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra;
- di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto;
- di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners;
- di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano;
- di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento;
- di un **diritto di limitazione**: vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - o in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - o se contestate l'esattezza dei vostri dati;

se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA Iard S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 - Francia o via email all'indirizzo protectiondesdonnees@groupe-mma.fr.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.